

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

Prot. n. **07 del 17 maggio 2007**

ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

- Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni.
- Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995.
- Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
- Visto l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".
- Visto il D.Lgs 31/03/1998 n. 114 e la Legge 287/1191.
- Visto l'art. 7 bis D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
- Visto l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S..
- Visto la Legge 21/11/1981 n. 689.
- Visto la Legge 7/08/1990 n. 241 e successive modificazioni.
- Visto il Regolamento di P.U. e il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica adottato con delibera C.C. n. 90 del 17.12.2002.
- Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.
- Esaminate le precedenti ordinanze prot. n. 11 e 14 del 24/03/1998 e 29/03/1989, prot. n. 13 del 30.06.1999 e prot. n. 43 del 14.06.2000, prot. n. 14 del 03.07.2001, adottate in materia, e ritenuto opportuno, a seguito di alcune problematiche emerse, apportare ad esse modifiche al fine di esprimere con maggior chiarezza la effettiva volontà dispositiva e di superare problemi evidenziati dalla pratica applicazione delle stesse;
- Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche.
- Affermato che la qualità della vita, in una località a vocazione turistica, dipende anche dal contenimento delle emissioni: traffico, attività edile rumorose, esercizi pubblici, discoteche all'aperto, etc, che rende l'ambiente sempre più rumoroso ed incidono sulla salute dei cittadini;
- Considerato che tale attività, possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti e turisti, particolarmente nelle ore di riposo, serali e notturne, perciò, rende necessario, garantire il giusto equilibrio, fra le diverse esigenze, tuttavia limitando quanto più possibile, attività e comportamenti, che disturbano la quiete pubblica.
- Ricordato che la presente ordinanza, si prefigge lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili, e la limitazione di quelle necessarie.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

ORDINA

Sull'intero territorio, del Comune di Camerota, sono vietate le azioni che causano rumori che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e, in particolare, i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, suscettibile di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti e degli ospiti, proveniente dalle pubbliche vie e piazze, come pure, dalla proprietà privata o in vicinanza dell'abitato. Restano riservate le disposizioni di legge.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Impianti di diffusione sonora all'aperto

1. È vietato l'uso all'aperto d'impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici ed altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, escluso i mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e organi di Polizia. È comunque salvo quanto stabilito, in materia di pubblicità fonica e dalle successive disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 2 Cantieri Edili

1. Nei cantieri edili l'inizio delle attività lavorative è fissato alle ore 8.00;
 - l'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, escavatori, mazze, ecc.) è vietato:
 - per il periodo 16 settembre – 31 maggio, dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
 - per il periodo 1 giugno – 15 settembre, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 (ovvero alle ore 9.00 per la zona turistica) e dalle ore 13.00 alle ore 16.30;
 - periodo 1 giugno – 15 settembre di ogni anno nel centro abitato, sono sospesi tutti i lavori edili da eseguire con macchinari ed utensili rumorosi (martelli demolitori, escavatori, compressori, betoniere, ecc.), salvo deroghe in casi motivati, prescrivendo, se del caso l'adozione di adeguate misure di protezione;
 - deroga a tali orari è consentita previa comunicazione alla Polizia Municipale unicamente nel caso di getto di solai;
 - ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
2. Qualora si configuri l'urgenza di portare a compimento lavori di pubblica utilità, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici può concedere deroghe al rispetto degli orari sopra determinati.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

Capo II MANIFESTAZIONI, FESTE, POPOLARI, LUNA PARK E SIMILARI

Articolo 3 Aree Autorizzate

1. Le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, quali ad esempio: sagre, feste campestri, cortei, comizi, manifestazioni sportive, luna park ed altre attività temporanee simili possono essere autorizzate solo in aree all'uopo indicate dalla Giunta Comunale.

Articolo 4 Uso di Amplificatori ed Altoparlanti

1. L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito:
 - per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari:
 - per il periodo 16 settembre – 31 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 24.00;
 - per il periodo 1 giugno – 15 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 24.00;
 - per le feste popolari, manifestazioni sportive-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio.

Capo III ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 5 Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Nel periodo 1 maggio – 30 settembre di ogni anno, i trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto dei seguenti orari e disposizioni:

- se all'aperto, nelle fasce orarie 09.00-13.00 e 16.30-24.00, e con esclusione del karaoke;
- se all'interno dei locali, senza alcuna limitazione di orario, purché la propagazione all'esterno avvenga nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti per le sorgenti sonore. Qualora i trattenimenti musicali si svolgano nella fascia oraria 24.00-08.00, il rispetto dei limiti di rumorosità dei trattenimenti musicali deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge (art. 4 D.P.C.M. 14.11.97) la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta i trattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00. Tale relazione deve essere allegata alla domanda/denuncia sostitutiva della licenza o autorizzazione di esercizio dell'attività di trattenimento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e seguenti della legge 447/1995;

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

- è consentita la diffusione sonora all'esterno di musica di sottofondo, entro i limiti di legge nel periodo 1 dicembre – 15 gennaio;
- dal 1 ottobre al 30 aprile i trattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno dei locali, nel rispetto dei limiti e degli orari sopra indicati.
- **Oltre le ore 24.00 non è consentita l'emissione di musica con i c.d. toni bassi, salvo dimostrazione nella predetta relazione che le emissioni non producono disturbo non tollerabile ai soggetti recettori sensibili.**

Articolo 6

Esercizi Alberghieri e Campeggi

1. Gli esercizi alberghieri ed i campeggi possono effettuare trattenimenti musicali dal vivo, esclusivamente per le persone alloggiate, in numero massimo di 2 alla settimana, previa dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E. La diffusione sonora deve avvenire a volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture alberghiere non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato.
2. Si applicano le disposizioni previste all'articolo precedente. I trattenimenti potranno avere luogo sia dentro gli edifici delle strutture alberghiere sia nelle aree scoperte di pertinenza delle strutture, nei periodi di cui all'art. 5 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno, mentre è esclusa l'utilizzazione a tale scopo di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

Articolo 7

Soggiorni di vacanza per minori, case per ferie ed ostelli per la gioventù

1. I soggiorni di vacanza per minori e le case per ferie, possono effettuare trattenimenti musicali o similari all'aperto esclusivamente per gli ospiti, in numero massimo di **2 (due)** alla settimana, e fino alle ore 24.00, nei periodi di cui all'art. 5 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno, previa comunicazione al Comando Polizia Municipale, da trasmettere direttamente o a mezzo fax.

Articolo 8

Deroga per concertini a ferragosto

1. In deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7, nelle serate del 14 e 15 agosto, i titolari dei complessi ricettivi sono autorizzati ad organizzare all'interno delle suddette strutture concertini musicali dal vivo allo scopo di intrattenere le sole persone alloggiate, senza che sussista l'obbligo di darne preavviso al Comando Polizia Municipale. Detti intrattenimenti dovranno comunque rispettare l'orario di cessazione previsto in via generale.

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO
PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO**

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

Articolo 9

Stabilimenti Balneari

1. Negli stabilimenti balneari può essere svolta una festa di intrattenimento alla settimana fino alle ore 24.00 nei periodi di cui all'articolo 5 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno. È fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E., quando previsto; nei casi diversi l'obbligo è quello di comunicare preventivamente lo svolgimento della festa alla Polizia Municipale.
2. In tutti i casi previsti dal comma 1 le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare. La presente norma vale anche per gli esercizi pubblici collocati nella fascia demaniale marittima.
3. In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire dalle 13.00 alle 16.30 e devono cessare alle ore 24.00, mentre l'orario di apertura del locale è prorogato fino alle ore 01.00, al fine di agevolare e consentire un deflusso ordinato e graduale dei partecipanti.
4. È vietata l'effettuazione della pubblicità delle feste, di cui al presente articolo, al di fuori dell'ambito dello stabilimento balneare. Anche se svolta nel predetto ambito la pubblicità deve indicare chiaramente che le feste sono riservate ai soli clienti dello stabilimento balneare.

Articolo 10

Attività di animazione all'aperto

1. Negli esercizi alberghieri, negli stabilimenti balneari e sulle spiagge è consentita l'attività di animazione all'aperto, nei periodi di cui all'articolo 5 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno, anche con l'uso di impianti di amplificazione limitatamente alla musica di sottofondo, purché la diffusione sonora avvenga a volume moderato, e con le ulteriori cautele e limitazioni previste dagli articoli 6 e 9, con esclusione della musica dal vivo, del karaoke e dell'utilizzi di megafoni o microfoni.
2. Negli esercizi alberghieri l'attività è consentita fino alle ore 22.30 se effettuata all'esterno, ovvero senza limitazioni orarie se effettuata all'interno dell'esercizio, a condizione che non si verifichi propagazione di rumori all'esterno.
3. Durante le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, quali, ad esempio: sagre, feste campestri, cortei, comizi, manifestazioni sportive, ecc., è ammesso l'uso di apparecchi di riproduzione del suono, necessari per la manifestazione stessa, riservata l'autorizzazione del Comune, che ne fissa le condizioni.
4. I concerti e le produzioni musicali all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentiti previa autorizzazione, per una durata massima di ore tre, comprese entro la fascia, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con obbligo di ridurre il volume, a partire, dalle ore 23.00. Tali iniziative musicali esterne, potranno essere effettuate, per non più di due giorni, la settimana. La miscita di bevande, sia all'interno dell'esercizio che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia.
5. Durante le ore notturne e segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi, canti e schiamazzi all'interno e in vicinanza dell'abitato, che rechino disturbo al vicinato.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

Articolo 9

Stabilimenti Balneari

1. Negli stabilimenti balneari può essere svolta una festa di intrattenimento alla settimana fino alle ore 24.00 nei periodi di cui all'articolo 5 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno. È fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E., quando previsto; nei casi diversi l'obbligo è quello di comunicare preventivamente lo svolgimento della festa alla Polizia Municipale.
2. In tutti i casi previsti dal comma 1 le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti **o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare. La presente norma vale anche per gli esercizi pubblici collocati nella fascia demaniale marittima.**
3. In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire dalle 13.00 alle 16.30 e devono cessare alle ore 24.00, mentre l'orario di apertura del locale è prorogato fino alle ore 01.00, al fine di agevolare e consentire un deflusso ordinato e graduale dei partecipanti.
4. È vietata l'effettuazione della pubblicità delle feste, di cui al presente articolo, al di fuori dell'ambito dello stabilimento balneare. Anche se svolta nel predetto ambito la pubblicità deve indicare chiaramente che le feste sono riservate ai soli clienti dello stabilimento balneare.

Articolo 10

Attività di animazione all'aperto

1. Negli esercizi alberghieri, negli stabilimenti balneari e sulle spiagge è consentita l'attività di animazione all'aperto, nei periodi di cui all'articolo 5 nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all'esterno, anche con l'uso di impianti di amplificazione limitatamente alla musica di sottofondo, purché la diffusione sonora avvenga a volume moderato, e con le ulteriori cautele e limitazioni previste dagli articoli 6 e 9, con esclusione della musica dal vivo, del karaoke e dell'utilizzi di megafoni o microfoni.
2. Negli esercizi alberghieri l'attività è consentita fino alle ore 22.30 se effettuata all'esterno, ovvero senza limitazioni orarie se effettuata all'interno dell'esercizio, a condizione che non si verifichi propagazione di rumori all'esterno.
3. Durante le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, quali, ad esempio: sagre, feste campestri, cortei, comizi, manifestazioni sportive, ecc., è ammesso l'uso di apparecchi di riproduzione del suono, necessari per la manifestazione stessa, riservata l'autorizzazione del Comune, che ne fissa le condizioni.
4. I concerti e le produzioni musicali all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentiti previa autorizzazione, per una durata massima di ore tre, comprese entro la fascia, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con obbligo di ridurre il volume, a partire, dalle ore 23.00. Tali iniziative musicali esterne, potranno essere effettuate, per non più di due giorni, la settimana. La miscita di bevande, sia all'interno dell'esercizio che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia.
5. Durante le ore notturne e segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi, canti e schiamazzi all'interno e in vicinanza dell'abitato, che rechino disturbo al vicinato.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

Articolo 15

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - 1^a violazione nell'anno: pagamento di una somma da un minimo di € 154,00 ad un massimo di € 462,00, applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a € 154,00.
 - Violazioni successive alla 1^a: pagamento di una somma da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 618,00 applicata secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a € 206,00.
 - Violazione alle disposizioni in materia di attività edilizia è punita ai sensi dell'art. 10 della legge 447 del 26.10.1995 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00.
2. Le violazioni alle disposizione della presente ordinanza costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per trattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.. A tal fine, con la seconda violazione della presente ordinanza la licenza per trattenimenti musicali viene sospesa per 30 giorni. Il dirigente del Settore competente, comunica al Sindaco le proprie motivate valutazioni sull'opportunità di provvedere nei singoli casi di specie.
3. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, **in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.**

Articolo 16

Abrogazioni

Le richiamate precedenti ordinanze comunali in materia non sono revocate per cui formano parte integrante e sostanziale della presente.

Articolo 17

Provvedimenti

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa per l'esecuzione: al Comando Polizia Municipale; ai Comandi di Polizia che operano sul territorio (Guardia di Finanza – Carabinieri – Capitaneria di Porto – Distaccamento Polizia di Stato "periodo estivo").

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI CAMEROTA – PROV. DI SALERNO
PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO**

Piazza San Vincenzo, 5 - Tel. / Fax 0974 – 939197 – 935362 – e-mail: pm.camerota@libero.it

Articolo 18

Entrata in Vigore

La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione, all'albo pretorio del Comune; sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio e pubblicata sul sito interne del Comune.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
(Dott. Antonio Troccoli)